



Giustizia Sportiva

Prot. N. 2095/2024

Pos. 1/2024

DECISIONE n. 001-2024_2025

DECISIONE 1/24

La CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Riunita con l'intervento dai Sigg.ri:

Avv. Antonio RICCIULLI – Presidente

Avv. Fabio GULLOTTA – Componente

Avv. ANDREA ORDINE – Componente

Su reclamo pervenuto proposto dalla Asd Us Villa Romanò avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 18/2024-2025 del 29/10/24, all'esito dello scioglimento della riserva all'udienza del 12 novembre 2024, la Corte ha pronunciato la seguente

Decisione

- letto il reclamo ed esaminati i documenti
- visti il referto di gara e le prove in atti

Motivi della decisione

Con reclamo datato e pervenuto il 5.11.2024 l'Associazione Sportiva Dilettantistica US VILLA ROMANO' ha impugnato la decisione n. 18/2024 (prot. n. 2032/2024) emessa il 29 ottobre 2024, con la quale il GSN FITET, in esito all'incontro valido per la seconda giornata di andata del Campionato a Squadre Maschili di Serie B2

ITTF • ETTU



Giustizia Sportiva

gir. B tenutosi il 20.10.2024 tra la società ricorrente e il sodalizio TT OSSOLA 2000 "Considerato che in occasione dell'incontro in premessa, la squadra ospitante A.S.D. U.S. VILLA ROMANO' (2398) ha schierato e utilizzato, per lo svolgimento delle partite, l'atleta Clerici Chiara di 5a categoria e non di 1a, 2a o 3a categoria come richiesto dallo specifico campionato" e che dunque "Visto quanto sopra, la squadra ospitante A.S.D. U.S. VILLA ROMANO' (2398) è da considerare incompleta ai sensi dell'art.26 del Regolamento dell'Attività a Squadre (parte generale)" aveva sanzionato la A.S.D. U.S. VILLA ROMANO' come da dispositivo (perdita dell'incontro con il punteggio di 5/0, set 15/0, punti 165/0; penalizzazione di n. tre punti in classifica; ammenda di € 350.00 pari all'intera tassa d'iscrizione prevista per il campionato).

Il ricorso in appello, come confermato dal Presidente del sodalizio Sig. Natale Marino Galli nel corso della discussione tenutasi il 12.11.2024, non intendeva contestare i fatti e tantomeno negare l'errore commesso che anzi, in totale buona fede, veniva dato per pacifico.

Scopo del gravame era piuttosto quello di ottenere la riduzione ad equità delle sanzioni irrogate stanti la palese "buona fede" e lo "spirito sportivo" dimostrati dal sodalizio nelle varie fasi della vicenda all'esame.

Il ricorso è infondato.

La reclamante ha infatti adito questa Commissione riconoscendo *in limine* di avere commesso la contestata infrazione "causa non conoscenza degli articoli del regolamento in merito" quando invece è noto a tutti che l'ignoranza della legge mai può rappresentare un'esimente.

ITTF • ETTU



Giustizia Sportiva

Quanto poi all'invocata riduzione ad equità della sanzione osserva questo Giudice che le norme di riferimento (art. 25.8 del Regolamento dell'Attività a Squadre (parte generale); art. 1.4.5 del Regolamento dell'Attività a Squadre (parte specifica); art.26 del Regolamento dell'Attività a Squadre (parte generale) non prevedono né consentono di graduare le sanzioni previste aventi, infatti, natura tabellare.

Da ultimo, sebbene esuli dai motivi di impugnazione in senso tecnico, giova precisare che la seguente affermazione contenuta in ricorso: *“Non riusciamo a condividere il fatto che, il risultato della gara che era stato dopo i controlli previsti dalla Fitet, omologato sul portale risultati fino al giorno 29/10/2024 cioè 9 giorni dopo la gara (e con un'altra giornata di campionato già disputata nel frattempo), e che poi tale omologazione è stata cambiata nel 5 a O previsto dalla decisione in oggetto. Ma ciò vuol dire che le omologazioni non hanno valore in quanto possono essere cambiate in qualsiasi momento anche futuro?”* è del tutto errata e priva di fondamento.

Basta infatti recarsi sulla Home Page del sito federale (www.fitet.org)> Giustizia>GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE- DECISIONI>VERSIONE INTEGRALE per accedere all'albo virtuale che riporta l'affissione in data 6/11/2024 della decisione n°20/2024-25 Prot. 2066 con la quale il Giudice Sportivo Nazionale nella seduta del 5/11/2024, dopo una mera preliminare verifica condotta sugli atti ufficiali dalla Commissione Gare (ultima colonna a destra) avvenuta appunto il 29.10.2024, tra i vari incontri validi per i Campionati Nazionali a Squadre 2024/25 ha omologato anche quello oggetto del presente reclamo.

PQM

ITTF • ETTU



Giustizia Sportiva

Rigetta il ricorso.

Dispone incamerarsi la tassa.

Manda alla Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso

Roma, 12/11/2024

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

ITTF • ETTU

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico 00135 Roma
Tel. 06 89320127 /121 - E-mail: giustizia.sportiva@fitet.org PEC: giustizia.sportiva@pec.fitet.org
Sito web: www.fitet.org
PARTITA IVA: 01385821002 - CODICE FISCALE: 05301810585

